

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

1. Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Gruppo MutuiOnline S.p.A.", ovvero, in breve, "Gruppo MOL S.p.A." o anche "MOI Holding S.p.A."

2. Sede

2.1 La società ha sede legale in Milano.

2.2 La società, con delibera del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie o unità locali comunque denominate e senza stabile rappresentanza.

3. Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

4. Oggetto

4.1 La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico. Nell'ambito di quest'attività, ha altresì per oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle prestazioni di:

- (a) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- (b) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri e interessi;
- (c) coordinamento commerciale, tecnico, organizzativo, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

4.2 È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993.

4.3 La società inoltre ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione di immobili civili ed industriali, nonché la gestione di immobili, con l'esclusione dell'attività di amministrazione condominiale.

4.4 È esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali.

4.5 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ma con carattere non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione passiva di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito e stipulare patti di riservato dominio, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci, nonché compiere qualsiasi attività abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo.

5. Domicilio

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicato per iscritto al consiglio di amministrazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTO SOCI

6. Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione) suddiviso in 39.511.870 (trentanovemilionicinquecentoundicimilaottocentosettanta) azioni (le Azioni) senza valore nominale.

6.2 Le Azioni, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili non sono rappresentate da titoli azionari.

6.3 Qualora, per qualsiasi motivo, un'Azione appartenga a più soggetti, si applica l'articolo 2347 del codice civile.

6.4 La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

6.5 L'assemblea straordinaria può deliberare ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie a favore di dipendenti della società o di società controllate per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi. L'assemblea straordinaria può deliberare, nei limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

6.6 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.

6.7 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle Azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, 4° comma, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile della società.

6.8 Con verbale a rogito Notaio Carlo Cafiero di Milano in data 9 febbraio 2007 l'assemblea dei soci ha deliberato di conferire delega, per cinque anni decorrenti dalla data di iscrizione di detta deliberazione presso il competente Registro delle Imprese al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto nonché comma ottavo, del codice civile, fino ad un massimo di Euro 74.000 (settantaquattromila), a servizio del piano di *stock option* a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori della società e/o delle società appartenenti al gruppo ad essa facente capo, mediante emissione di azioni ad un prezzo di sottoscrizione che potrà essere di volta in volta stabilito dal consiglio di amministrazione in sede di offerta delle opzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2441, sesto comma, del codice civile, avuto riguardo al Valore Normale delle azioni, da intendersi quale valore delle azioni determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 attribuendo al consiglio di amministrazione il potere di procedere all'adempimento delle formalità previste dagli artt. 2436 e 2444 del codice civile, modificando volta a volta il primo comma del presente articolo.

7. Finanziamento soci

Per il fabbisogno finanziario della società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

TITOLO III

RECESSO

8. Recesso

L'eventuale proroga del termine di durata della società o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO IV ASSEMBLEA

9. Competenze

9.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

9.2 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o privi del diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.

9.3 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

10. Convocazione

10.1 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero, a scelta dell'organo amministrativo, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica o MF/Milano Finanza.

10.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

10.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale. Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla fine dell'esercizio sociale, laddove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In ogni caso di utilizzo di tale maggior termine, il consiglio di amministrazione segnalerà nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

10.4 L'assemblea è inoltre convocata dal consiglio di amministrazione o dal presidente del consiglio di amministrazione, quando lo ritengano opportuno, in ogni caso previsto dalla legge, ovvero su richiesta al consiglio di amministrazione (con l'indicazione dell'ordine del giorno) da parte di uno o più azionisti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale. La convocazione su richiesta degli azionisti non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

10.5 L'avviso di convocazione deve indicare:

- (a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- (b) la data e l'ora della prima e delle eventuali ulteriori convocazioni;
- (c) l'ordine del giorno della riunione;
- (d) se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;
- (e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

10.6 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

10.7 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o di ulteriori successive convocazioni per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti validamente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi in un giorno diverso dalla precedente adunanza entro trenta giorni lavorativi dalla data indicata nella convocazione per

l'assemblea di prima convocazione.

10.8 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando sono intervenuti tutti gli azionisti aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11. Partecipazione

11.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, al più tardi due giorni lavorativi prima della data dell'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione ai sensi dell'articolo 2370, 2° comma, del codice civile.

11.2 È ammessa la possibilità che l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei azionisti ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11.3 Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

12. Deleghe

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile e delle altre disposizioni normative applicabili.

13. Presidenza e verbalizzazione

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'assemblea.

13.2 L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

13.5 Il verbale deve indicare:

- (a) la data dell'assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro, e degli astenuti,

anche mediante allegato; e

(e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

14. Regolamento assembleare

Fatto salvo quanto previsto nel presente statuto, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari possono essere determinate dall'assemblea ordinaria con apposito regolamento.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

15. Composizione

15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di dieci amministratori.

15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Il mandato agli amministratori scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

16. Nomina e sostituzione degli amministratori

16.1 Fatto salvo per il primo consiglio di amministrazione i cui componenti assumeranno la carica contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto e che saranno nominati dall'assemblea ai sensi di legge, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati mediante un sistema di liste.

16.2 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa soglia quale, ricorrendone i presupposti, determinata ai sensi dell'articolo 144-quater del Regolamento Emissioni adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, e dovrà contenere l'indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dal presente statuto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

16.3 Ogni azionista, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

16.4 Le liste devono essere corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate.

16.5 In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura dei soggetti indipendenti in conformità alla applicabile normativa e regolamentazione (nonché al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.) in vigore alla data di presentazione della lista, con riferimento sia al numero dei candidati da eleggere sia ai requisiti di indipendenza.

16.6 Risulteranno eletti amministratori:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, tutti i candidati meno uno, dei quali tre indipendenti oppure, nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano meno di nove, due indipendenti; risultano eletti, in tale limite numerico, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata alla prima, il candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

16.7 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da

parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

16.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

16.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e di quanto previsto nel presente articolo 16.

16.10 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

16.11 Ove cessato sia un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

16.12 Qualora non residuino dalla lista menzionata ai precedenti articoli 16.10 e 16.11 candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati, senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti articoli 16.10 e 16.11, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile ed in modo da garantire - ove sia cessato un amministratore indipendente - il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa applicabile. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

16.13 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Nel periodo precedente la nomina del nuovo consiglio, gli amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

16.14 Fatto salva l'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che: (i) abbiano, alla data della nomina, un'età superiore ai settanta anni; o (ii) non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo presso società di capitali, o di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, finanziarie, giuridiche o tecnico-scientifiche attinenti all'attività della società o (iii) esercitino un'attività concorrente per conto proprio o di terzi o siano amministratori o direttori generali o dirigenti in società concorrenti o società clienti della società o che tali siano state nel precedente biennio ovvero (iv) siano amministratori, direttori generali o dirigenti di società iscritte all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 385/1993.

17. Poteri

17.1 Il consiglio di amministrazione è responsabile per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

17.2 Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che non potrà delegarle, le seguenti materie:

- (a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile;
- (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie in Italia o all'estero;
- (c) la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
- (d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (f) l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza; la nomina di uno o più direttori generali e determinazione dei poteri;

(g) le altre competenze ad esso riservate dalla legge o dal presente statuto.

18. Convocazione del consiglio di amministrazione

18.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, o in Svizzera tutte le volte che il presidente o un amministratore delegato lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato dal presidente quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno due amministratori e/o da almeno un sindaco.

18.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni lavorativi prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

18.3 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

19. Delibere e riunioni del consiglio di amministrazione

19.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

19.3 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

19.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.

20. Presidente e vice presidente

20.1 Al candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il presidente del consiglio di amministrazione, sarà nominato presidente del consiglio di amministrazione il candidato immediatamente successivo della medesima lista ovvero, se non disponibile, il primo candidato successivo di tale lista; in difetto di che il consiglio di amministrazione nominerà il proprio presidente a maggioranza dei componenti.

20.2 Il consiglio di amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o impedimento.

20.3 Il consiglio nomina un segretario, che può anche non essere amministratore della società.

21. Organi delegati, direttori generali e procuratori

21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

21.2 Il consiglio di amministrazione può costituire un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile.

21.3 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato

alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con una periodicità di almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse.

21.4 Il consiglio può altresì nominare direttori generali, vice direttori generali, direttori, vice direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei direttori, dei vice direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal consiglio delegata al comitato esecutivo, agli amministratori delegati o devoluta ai direttori generali.

22. Comitati consultivi

22.1 Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di *corporate governance* alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

22.2 Il consiglio può nei limiti di legge attribuire ulteriori poteri di natura istruttoria e consultiva a detti comitati e può costituire, sempre con funzioni consultive ed istruttorie, altre commissioni o comitati a cui partecipino anche soggetti non amministratori.

23. Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari

23.1 Qualora le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, il quale deve essere scelto tra soggetti laureati in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione ed organizzazione aziendale e che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale (i) nell'esercizio di funzioni amministrative o dirigenziali oppure (ii) nell'esercizio di attività professionali nell'ambito di società di revisore contabile o (iii) di consulente quale dottore commercialista presso società di capitali. Non possono essere nominati alla carica e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998.

23.2 Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998.

24. Rappresentanza sociale

24.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, disgiuntamente, al presidente, al vice presidente (se nominato) ed agli amministratori delegati, per questi ultimi nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

24.2 Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori, direttori generali, direttori, istutori e procuratori, individualmente o collettivamente, nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

25. Remunerazione degli amministratori

25.1 Agli amministratori spetta un compenso annuale che viene deliberato dall'assemblea che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

25.2 L'assemblea può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per gli amministratori.

25.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

25.4 In via alternativa, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE

26. Collegio sindacale

26.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

26.2 L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti sulla base di liste secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, al fine di assicurare ai soci di minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

26.3 Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste, inoltre, contengono, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

26.4 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

26.5 Ogni azionista - neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie - nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non può presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né può votare liste diverse da quella presentata. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

26.6 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tale caso la soglia prevista al precedente articolo 26.4 è ridotta della metà.

26.7 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati (-sezione effettivi-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti; quest'ultimo assumerà altresì la carica di presidente del collegio sindacale.

26.8 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato (-sezione supplenti-) della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

26.9 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

26.10 Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il collegio sindacale ai sensi di legge.

26.11 In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere all'integrazione del collegio sindacale ai sensi di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

26.12 Le riunioni del collegio sindacale si svolgono secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile e possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 19.4.

27. Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e nominata dall'assemblea cui spetta anche di determinare il relativo compenso.

**TITOLO VII
BILANCI E DISTRIBUZIONI**

28. Bilancio

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

29. Distribuzioni

29.1 Gli utili netti dell'esercizio e le riserve distribuibili possono essere distribuiti, osservati i limiti e gli accantonamenti di legge, con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

29.2 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

**TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

30. Scioglimento e liquidazione

30.1 La società si scoglie per le cause previste dalla legge.

30.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Milano, 18 dicembre 2007

Firmato Marco Pescarmona

Firmato Filippo Zabban